

Pubblicato il 03/04/2024

N. 02168/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02821/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Farmacie Lauro S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Micera e Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, non costituiti in

giudizio;

nei confronti

Farmacia Igea Pisacane della Dott.Ssa Simona Talarico, Gambacorta Carminio, Gallotta Dario, Pironti Bottiglieri Simona, Rinaldi Claudio, Barone Antonio, Marotta Nello, Mosesso Valentina, Rullo Lucio, Di Giacomo Rita, Gambacorta Carminio, Stadio Carmelo Luca, D'Anna Giovanni, Ronsisvalle Francesca, Scarinzi Francesco, Borrelli Luigi, Caliendo Vincenzo, Berdardino Giuseppina, Gargiulo Carmela, Fabbo Rita, Paoletti Anna Maria, Di Stasio Anna, Talamo Angela Elvira, Staiano Rosaria Ilaria, Giugliano Giuseppina, D'Anna Maria Stefania, Carillo Gianna, Maione Francesco, Caruso Francesca, Filomena Carmelo, Millauro Barbara, Corea Gabriella, Menna Rosa, Lerosé Rosa, Maria Carmela, Bianco Giuseppe, Cali' Antonio, Colesanti Silvio, Di Meo Maria Angela, Mangiacapra Pasqualina, Paesano Nicola, La Rocca Antonia, Trotta Ernestina, Perrone Angela, Ascione Enrica, D'Onghia Giuseppina, Coluccio Michela, Straccia Maria Rosaria, Formicola Lucia, Di Palma Donatella, Marino Laura, Mele Ilaria, Carrino Stefano, Andolfi Salvatore, Rosella Pasqualina, Di Giuda Teresita, Cirillo Nicoletta, Russo Maria Carmelina, Novellino Alessandra, Colucci Giovanna, De Santis Laura, Sabba Carmelo, Pergola Luigi, Pirani Caterina, Milella Luigi, Irollo Gianluca, Visiello Regina, Rinaldi Gerardo Marco Walter, Tuzza Maria Lina Santa, Puoti Franco, Nunziata Serena, Iodice Carmela, Prisco Salvatore, Rossi Flavio, Iannucci Angelo, Grimaldi Antonio, Zotti Maria, Ricciardelli Gaetano, Muratore Emilia, Malfi Stefania, Brancaccio Barbara, Minervini Matilde, Corvino Costantino, Sabatella Carla, Menna Eugenio, Quaranta Carmen, Furore Autilia Anna, Frizzante Fiorello, Coccozza Ermelinda, Napolitano Raffaele, D'Ambrosio Domenico, De Angelis Biagio, D'Errico Maria, Gatta Raffaele Massimiliano, Bottoni Francesco, Cillo Mariarosaria Carmela,

Santoro Luisa, Pezzella Gabriella, Margiotta Giovanna, Defelice Michele, Somma Rocco, Scotti Decio Maria, Pecoraro Anna Antonietta, Farinaro Domenico, Bernardo Pina, Granata Giovanni, De Chiara Giovanni, Illiano Maria Luisa, Spirito Maria, Ferrara Anna, Crisci Angelina, Galasso Anna, Russo Francesco, Ruocco Maria Maddalena, Errichiello Luisa, Pagliaro Rosanna, Quarantelli Irene, De Angelis Giuseppe, Diana Vincenzo, Lalli Antonio, Amente Mafalda, Marra Anna, Credendino Antonietta, Zuppardi Francesco, Ammendola Aida, Nappi Antonella, Manzi Costanza, Titomanlio Federica, Maccarone Maria Stefania, Impagliazzo Giuseppe, D'Amico Raffaele, Di Blasi Maria Antonietta, Di Palma Antonella, Capozzo Donatella, Buononato Maria, De Angelis Achille Maria, Auriemma Citarella Mariarosaria, Galizia Gabriella, Somma Rosa, Magliozzi Marco, Sernia Stefano, Vetrano Vitaliano, D'Angelo Cinzia, Viti Laura, Terracciano Tommaso, Olimpo Francesco, Cioce Alessia, D'Acunto Giovanna, Giliberti Rita, D'Amico Luigi Martino, Sorato Patrizia, Cammarano Michela, Barbato Ilaria, Russo Alessandro, Avitabile Gina, D'Aloia Antonio, Addeo Santolo Rosario, Cerrato Luigi, Di Maio Umberta Claudia, Caponegro Renato, Castriotti Carmelina, Caggiano Maria, Grimaldi Rita, Colacurcio Lucia, Leva Roberta, Bianco Ciro, Greco Nicola, Improta Roberto, Lauro Francesco, Morrone Eliana, Minerva Monica, Carrano Giorgia, Palmesano Lucilla, D'Orsi Vincenzo, Vallefuoco Nicola, D'Agostino Elio, De Mare Elisabetta Anna, Barca Federica, Bizzarro Stefania, Pezone Domenico, Rizzo Rosanna, Zaccaria Caterina, Costantino Mario, Diana Fernanda, Marcheggiani Maria Simona, De Nisi Antonio, Bossone Luigi, Salvatore Gabriella, Bove Giancarlo, Casolaro Carmela, Carrella Francesco, Parlato Vincenzo, Di Maria Sebastiano, Valentino Guido, Nobile Giovanna, Bloise Marcella Filomena, Esposito Raffaele Gerardo, Borrelli Celeste, Pilunni Daniela, De Filippo Giulia, Cardonia

Adele, Cannavale Lucio, Giaquinto Katia, Federico Pierluigi, Borino Carmela Rosa, Mazzei Livia, Izzo Mariachiara, Iemma Carla, Forgiione Ermanno, Catapano Alberto, Carchia Marianna, Di Paola Gabriele, Montano Mario, Landi Alessandra, Leo Emilio, D'Alessio Andrea, Cantalupo Teresa, Tramontano Giuseppina, Cammarano Danila Biagina, Guarino Gianfranco, Casillo Gabriella, Casciano Carmela, Vallone Roberto, Giangregorio Ketty, Iuliano Chiara, Scolaro Daniela, Perito Fidelia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) della Deliberazione Commissariale n. 81 del 07/04/2023 del Commissione Straordinaria del Comune di Castellammare di Stabia, adottata con i poteri della Giunta Municipale, ad oggetto: “Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia”;
- b) della preordinata “proposta dirigenziale di deliberazione” n. 100/2023 del 6.4.2023, avente pari oggetto, a firma del Dirigente del Settore II – Area Servizi Sociali al Cittadino ed alle Imprese;
- di ogni altro atto e provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente ivi compresi:
 - il parere di regolarità tecnica reso in data 6.4.2023 dallo stesso Dirigente del Settore II – “Area Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese”;
 - ogni altro istruttorio acquisito al procedimento, anche se non conosciuto e non citato nel provvedimento in primis impugnato, ivi compreso il “dato” di “7578 abitanti” fornito dall'Ufficio Statistica Comunale “circa la popolazione residente nelle strade individuate come facenti parte della “Zona 20” nelle pregresse istruttorie condotte dagli Uffici Comunali sottese all'adozione delle D.G.C. n. 119/2019 e n.

14/2020”.

B)per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farmacie Lauro S.n.c. il 4/7/2023:

- del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 354 del 21/06/2023
Direz. Generale / Ufficio / Strutt. 4 a firma del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione ad oggetto: “Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 - esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 6016/2023 - aggiornamento sedi e riapertura termini primo interpello”

- del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 360 del 23/06/2023
Direz. Generale / Ufficio / Strutt. 4 a firma del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione ad oggetto: “Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 – D.D. n. 354 del 21.06.2023 - Rettifica”;

- di ogni altro atto e provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente

C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farmacie Lauro S.n.c. il 24/11/2023:

- del Decreto Dipartimento Giunta Regionale della Campania n. 748 del 10/11/2023 Dipart. 50 Direzione G. 4 Unità O.D. 0 a firma del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione ad oggetto:

“Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 - Prosecuzione I interpello.”

e per la condanna dell'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a.,

all'adozione di tutte le misure idonee alla piena tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente dedotta ed azionata nel presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Castellammare di Stabia e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6.6.2023, le "Farmacie Lauro snc" hanno impugnato la Deliberazione n. 81 del 07/04/2023 della Commissione Straordinaria del Comune di Castellammare di Stabia, adottata con i poteri della Giunta Municipale, avente ad oggetto: "Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia", e chiesto la condanna dell'Amministrazione comunale, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., all'adozione di tutte le misure idonee alla piena tutela della situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente.

Il ricorso è stato notificato, oltre che al Comune di Castellammare, anche alla Regione Campania, alla ASL Napoli 3 e all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli, questi ultimi non costituiti in giudizio.

2. Il suddetto ricorso si inserisce nell'ambito di un contenzioso già noto alla Sezione e in parte conclusosi in appello, del quale si darà conto nel prosieguo della decisione.

Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, oggetto dell'impugnazione è la tutela della sede farmaceutica di cui detta società è titolare; sede individuata con il n. 9 dalla vigente pianta organica del Comune di Castellammare di Stabia, in viale delle Terme n. 31.

Infatti, con la delibera Commissariale n. 81 del 07/04/2023, “ Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia”, adottata sulla base della preordinata “proposta dirigenziale di deliberazione” n. 100/2023 del 6.4.2023, avente pari oggetto, a firma del Dirigente del Settore II – Area Servizi Sociali al Cittadino ed alle Imprese (anch'essa impugnata), il Comune avrebbe dato erronea applicazione alla sentenza di questa Sezione n. 1700 del 16 marzo 2023 (resa *inter partes*), addivenendo alla revisione ordinaria biennale, ed all'approvazione della pianta organica delle farmacie comunali per gli anni 2022/2003, mantenendo immutato il numero complessivo di 20 sedi di **farmacia** precedentemente previsto e programmato (delle quali 17 già coperte ed attive e 3 ancora vacanti e a coprirsi all'esito del concorso straordinario ex lege n. 12/2012, ancora in corso di espletamento).

Tale decisione di approvazione della pianta organica a 20 sedi sarebbe avvenuta, a detta della ricorrente, nonostante che la stessa Amministrazione abbia espressamente riconosciuto che il “decremento demografico” intervenuto successivamente alla revisione ordinaria del biennio precedente consentisse la localizzazione di sole 19 sedi ed imponesse, quindi, la revisione in riduzione di una sede.

3. La ricorrente prospetta quale antefatto del ricorso oggetto del presente giudizio l'esistenza della sentenza di questa Sezione – la n. 1700 del 16.3.2023 - che ha condannato il Comune a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 14.9.2022.

Le Farmacie Lauro, infatti, avevano diffidato il Comune a procedere alla revisione biennale obbligatoria del numero delle farmacie, sopprimendo

la zona farmaceutica n. 20 di ultima istituzione, ancora vacante e non assegnata, con ciò conformandosi a quanto previsto dall'art. 2 l. 475/1968, e dall'articolo 1 l. 475/1968, entrambi modificati con legge n. 27/2012, (c.d. riforma Monti) secondo cui il numero di farmacie spettanti a ciascun comune va sottoposto a "revisione" (ordinaria) entro il mese di dicembre di ogni anno pari, con la concessione di un'autorizzazione all'esercizio del servizio di **farmacia** ogni 3.300 abitanti.

A fronte del silenzio serbato dall'Ente, la ricorrente aveva incardinato apposito giudizio (R.G. n. 6156/2022) accolto da questa Sezione con la decisione sopra indicata.

4. Tuttavia, con il provvedimento impugnato, il Comune di Castellammare di Stabia avrebbe dato errata ed elusiva attuazione alla citata sentenza, deliberando di "*confermare per il biennio 2022/2023 - per le motivazioni illustrate nella relazione istruttoria- la pianta organica delle farmacie del Comune di Castellammare di cui alle Delibera di Giunta Comunale n. 119/2019, confermata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2020 in uno alla relativa perimetrazione...*" delle zone di nuova istituzione nn. 18, 19 e 20, senza tener conto della oggettiva situazione di decremento demografico, che avrebbe dovuto condurre alla decisione di sopprimere la sede n. 20 in quanto l'ultimo dato rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) relativo alla popolazione residente nel Comune di Castellammare di Stabia era pari a 63.694 abitanti, per cui il Comune avrebbe potuto rilasciare n. 19 autorizzazioni per un totale di $(3.300 \times 19 =) 62.700$ abitanti; mentre la popolazione eccedente rispetto a tale parametro $(63.694 - 62.700 =)$ pari a soli 994 abitanti, non consentiva più la previsione organica e l'apertura di una 20 ma sede di nuova istituzione (peraltro ancora vacante).

5. Quanto alle delibere precedenti quella impugnata, la ricorrente ha esposto:

-che una prima perimetrazione delle sedi farmaceutiche, dopo la riforma Monti, si era avuta con le deliberazioni di Giunta n. 70 e 81 del 2012, oggetto di contenzioso ormai concluso e confermate negli anni fino al 2018;

- che la delibera di giunta n. 119 del 17/07/2019 era stata confermata con delibera n. 15 del 30/01/2020; entrambe, in sede di revisione ordinaria biennale, avevano confermato le tre nuove sedi farmaceutiche delocalizzando la zona 20 in una zona periferica già servita da esercizio farmaceutico all'interno del perimetro della zona Farmaceutica n.9 in titolarità della ricorrente;

- che quindi la deliberazione di Giunta n. 15/2020 è stata impugnata dalla "Farmacie Lauro" s.n.c. innanzi a questa Sezione, che con sentenza n. 5478/2021 ne ha disposto l'annullamento;

- che la sentenza n. 5478/2021 è stata successivamente riformata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5543 del 4.7.2022, che ha accolto i ricorsi in appello proposti dal Comune di Castellammare di Stabia e da alcuni controinteressati, titolari di altri sedi farmaceutiche, respingendo il ricorso di primo grado;

- che la Farmacie Lauro, a sua volta, ha proposto ricorso per revocazione nei confronti di detta sentenza; ed il relativo giudizio (rubricato con R.G. 8877/2022) è stato dichiarato inammissibile e in parte respinto con sentenza 6343 del 28.6.2023.

6. Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi.

6.1. Con un primo motivo la **farmacia** prospetta violazione dell'art.2 l. 475/1968, nonché elusione della sentenza del Tar Campania n. 1700/2023 resa *inter partes* (e passata in giudicato), in quanto il provvedimento della C.S. che si impugna, e la preordinata Proposta di

Deliberazione del Dirigente di Settore, violerebbero la disposizione di legge di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 che impone -in sede di programmazione della cd. Pianta organica delle farmacie- un rapporto tassativo (e non derogabile) di una sede di **farmacia** ogni 3300 abitanti.

Detta disposizione prevede che il “numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”.

La decisione della Commissione Straordinaria di non accedere in sede di revisione biennale della pianta organica per gli anni 2022/2023 alla riduzione a 19 del numero delle farmacie di cui il Comune di Castellammare di Stabia può essere dotato si pone, quindi, in violazione “del potere-dovere di revisione” che – come statuito dal TAR nella sentenza n. 1700/2023 – “si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa”.

La tesi della ricorrente è, in sintesi, che il rapporto tra popolazione e sedi, da sottoporre a revisione, non sia discrezionalmente derogabile: da qui l'illegittima decisione della Commissione Straordinaria che ha approvato la pianta organica delle farmacie comunali per gli anni 2022/2023, in palese violazione della succitata prescrizione normativa in quanto ha indebitamente lasciato immutato il numero complessivo di 20 sedi di **farmacia** precedentemente previsto e programmato (delle quali 17 già coperte ed attive e 3 ancora vacanti e a coprirsi all'esito del concorso straordinario ex lege n. 12/2012, ancora in corso di espletamento, e quindi non ancora assegnate), nonostante che la stessa amministrazione abbia espressamente riconosciuto che, secondo i dati

Istat al 31.12.2021, il “decremento demografico” intervenuto successivamente alla revisione ordinaria del biennio precedente consentisse la localizzazione di sole 19 sedi ed imponesse, quindi, la revisione in riduzione di una sede, tenuto conto dell’esistenza di sedi vacanti (sedi n. 18, 19 e 20) e considerato che, per la giurisprudenza, l’unico limite ostativo all’obbligo di immediata soppressione della **farmacia** eccedentaria è costituito dalla esistenza di un titolare di **farmacia**, che ne gestisca l’esercizio.

In pratica, sarebbe illegittima la motivazione fornita dal Comune per cui, nonostante il decremento demografico *medio tempore* intervenuto, permarrebbero “*le esigenze che hanno portato ad individuare le nuove aree farmaceutiche e, poi, a redistribuirne i perimetri (come da D.G.C. 119/2019 e D.G.C. 15/2020) attuando una più adeguata e razionale distribuzione delle sedi farmaceutiche all’interno del territorio comunale ed assicurando una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico della popolazione residente in zone collinari e periferiche*”.

Per la ricorrente detto assunto, oltre ad essere inammissibile, si basa (e continua a basarsi) anche su di un dato istruttorio palesemente erroneo e non rispondente al vero; ovverosia sulla riferita circostanza che la nuova “zona 20” sarebbe una zona popolata ed edificata, seppur periferica, in cui il dato dei residenti al 31.12.2021 è pari a 7.578 abitanti.

L’errore, peraltro, sarebbe riconducibile ai precedenti deliberati di GM del 2020 e del 2019, anch’essi adottati sulla scorta di errori istruttori nel rilevamento della popolazione.

6.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2 l. 475/68 per la mancata richiesta del parere dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

6.3. Con il terzo motivo si contesta il dato istruttorio sulla cui base è

stata mantenuta la sede n. 20, in quanto l'indicazione di 7578 abitanti (come in precedenza quello di 7475) non corrisponderebbe al vero, in quanto nella zona 20 - come perimetrata con l'indicazione delle strade e dei numeri civici e come individuata nella planimetria allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2020, secondo i dati ISTAT, risiederebbero infatti solamente 910 abitanti.

7. Con successivi motivi aggiunti notificati il 26.6.2023, notificati anche alla **Farmacia** Igea Pisacane della dott.ssa Simona Talarico, al dr. Gambacorta Carminio, quale partecipante al concorso straordinario con domanda prot. 000587 del 6.7.2013 nonché ai candidati occupanti le prime 17 posizioni della graduatoria di cui all'Allegato B del D.D. n. 92 del 03.03.2023 (dottori Dario Gallotta, Simona Pironti Bottiglieri, Claudio Rinaldi, Antonio Barone, Nello Marotta, Valentina Mosesso, Lucio Rullo, Rita Di Giacomo, Carminio Gambacorta, Carmelo Luca Stadio, Giovanni D'anna, Francesca Ronsisvalle, Francesco Scarinzi, Luigi Borrelli, Vincenzo Caliendo, Giuseppina Berdardino, Carmela Gargiulo) la ricorrente ha impugnato il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 354 del 21/06/2023 Direz. Generale / Ufficio / Strutt. Avente ad oggetto: *“Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 - esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 6016/2023 - aggiornamento sedi e riapertura termini primo interpello”*, nonché il successivo Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 360 del 23/06/2023 di rettifica del primo.

Con tali decreti, la Regione ha confermato le sedi di nuova istituzione n. 18, n. 19, n. 20 del Comune di Castellammare di Stabia ed ha riaperto i termini del primo interpello.

7.1. Con il primo motivo aggiunto la ricorrente censura il provvedimento regionale per le medesime ragioni addotte con il ricorso principale.

I provvedimenti dirigenziali regionali sarebbero illegittimi poiché la Regione non avrebbe potuto assegnare, in sede di concorso, sedi che non avrebbero dovuto essere istituite dal Comune.

7.2. I provvedimenti sarebbero comunque viziati per illegittimità derivata rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale.

8. Si è costituita la Regione Campania, premettendo che le sedi farmaceutiche la cui istituzione è oggetto del presente giudizio, rientrano tra quelle messe a bando dalla Regione con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013, con cui si è dato avvio al Concorso straordinario per soli titoli, per l'assegnazione di farmacie destinate al privato esercizio in Regione Campania.

Tali sedi sono state oggetto di vari contenziosi, tra cui un giudizio (r.g. n. 6156/2022) instaurato avverso il silenzio serbato dalla Amministrazioni (comunale e regionale) dinanzi alla diffida e messa in mora per la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale di Castellammare di Stabia, nonché per la soppressione della sede farmaceutica n. 20, conclusosi con la citata sentenza di questa Sezione n. 1700/2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio e, conseguentemente, è stato ordinato all'Amministrazione comunale di dare riscontro espresso alla richiesta; solo in subordine, in caso di inadempienza del Comune, è stato ordinato all'Amministrazione regionale di provvedere in qualità di Commissario ad Acta.

Secondo la Regione, con tale decisione il Tar ha stabilito che l'illegittimità va riconosciuta esclusivamente al mancato riscontro della diffida, non entrando nel merito della scelta discrezionale dell'Ente sulla eventuale soppressione di una sede, e tantomeno sulla legittimità dei

provvedimenti regionali in tema di concorso straordinario per l'assegnazione delle descritte sedi farmaceutiche.

Il Comune di Castellammare di Stabia, successivamente alla pubblicazione della citata sentenza, ha dato esecuzione a quanto statuito e con Deliberazione Commissariale n. 81/2023 del 07.04.2023 ha provveduto alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, confermando la precedente pianta organica; di conseguenza, il ruolo della Regione quale possibile Commissario ad Acta non avrebbe ragione di essere.

La Regione ha quindi prospettato l'infondatezza delle richieste cautelari e la sua sostanziale estraneità al giudizio.

9. Si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia, eccependo in via preliminare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti una serie nominativa di soggetti che erano stati evocati nei precedenti giudizi.

Ha in parte eccepito l'inammissibilità di talune prospettazioni della ricorrente in quanto coperte da giudicato.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

10. Con ordinanza n. 1241 del 26.7.2023 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che, impregiudicata la valutazione del merito del ricorso (per il quale si sarebbe dovuto tenere conto anche della copiosa giurisprudenza, di primo e secondo grado, consolidatasi su questioni analoghe o del tutto sovrapponibili), come anche evidenziato dal Comune di Castellammare nella sua memoria, con l'emissione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, l'Amministrazione Regionale ha inserito nell'elenco delle sedi da assegnare al primo interpello le sedi di nuova istituzione n. 18, n. 19, n. 20 del Comune di Castellammare di Stabia ed ha riaperto i termini del primo interpello, non essendovi pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente.

11. In data 16.11.2023, la ricorrente ha notificato ulteriori motivi aggiunti chiedendo l'annullamento del Decreto Dipartimento Giunta Regionale della Campania n. 748 del 10/11/2023 Dipart. 50 Direzione G. 4 Unità O.D. avente ad oggetto: "Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013.

Il Decreto regionale nuovamente inserisce nell'elenco delle sedi da assegnare in prosecuzione del primo interpello le sedi di nuova istituzione n. 18, n. 19, n. 20 del Comune di Castellammare di Stabia, in tal modo illegittimamente consentendo la assegnazione nel Comune di Castellammare di tre nuove sedi di **farmacia** (per un totale di venti sedi complessive, 3 nuove + 17 già in esercizio) in luogo delle sole due nuove sedi assegnabili oltre le 17 in esercizio, in ossequio al numero massimo di 19 consentite dal dato della popolazione residente al 1° gennaio 2022 (che, come detto, risulta dalla stessa amministrazione indicato in 63330 abitanti, e che risulta ulteriormente ridotto a 62424 abitanti).

Le ragioni della illegittimità sono le medesime di cui ai precedenti ricorsi/motivi aggiunti.

12. Con memoria depositata in vista del merito, la ricorrente ha riepilogato e ribadito le proprie prospettazioni.

13. All'udienza pubblica del 26.3.2024 la causa è passata in decisione.

14. Il ricorso principale è infondato.

15. L'oggetto del giudizio è chiaro: le Farmacie Lauro contestano, per l'ennesima volta, la decisione del Comune di Castellammare di Stabia di confermare la sede farmaceutica n. 20 che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto essere soppressa in forza dei criteri di cui alla legge Monti, ossia per mancanza del numero di residenti necessario per

mantenerla in esercizio.

Nel far ciò traggono spunto dalla sentenza di questa Sezione n. 1700/2023 che, dopo aver puntualmente e attentamente ricostruito il quadro fattuale sul quale si inseriva la diffida della ricorrente, del 14 settembre 2022, indirizzata al Comune e finalizzata a procedere alla revisione biennale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968 (a termini del quale il “numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”) aveva in parte accolto il ricorso, ritenendo che l'amministrazione comunale fosse tenuta ad attivare e perfezionare, in senso positivo o negativo, il procedimento finalizzato alla revisione biennale del numero delle farmacie spettanti in base al dato della popolazione residente, potendo, in linea di principio, l'adeguamento di tale numero trovare giustificazione non solo nel caso di incremento demografico, ma anche nell'ipotesi di decremento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre 2016 n. 4085).

Tuttavia, la Sezione ha precisato che *“ l'obbligatorietà è, quindi, riferita all'attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione. La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può*

essere esperito, in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio, che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l'eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2015 n. 1630; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 24 giugno 2005 n. 1074).

A fronte dell'obbligo su illustrato, la Sezione ha espressamente disatteso *“la pretesa della ricorrente all'adozione del provvedimento di soppressione della zona farmaceutica n. 20, posto che il procedimento di revisione biennale della pianta organica ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell'amministrazione comunale riferita all'equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico – e il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando non si configurino margini di esercizio della discrezionalità, giusta quanto previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. in tema di rito del silenzio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5543/2022 cit.).”*

16. Sulla scorta della decisione della Sezione, il Comune ha provveduto alla revisione della pianta organica e, con il provvedimento oggi impugnato, ha confermato la pianta organica a 20 sedi, circostanza contro cui è insorta l'odierna ricorrente.

Risponde al vero che il Comune abbia dato atto, nella delibera 81/2023, che *“la popolazione al 01.01.2022 risultava essere di 63.330 abitanti”* e che dividendo il numero dei residenti per il coefficiente di 3300 *“al*

Comune di Castellammare di Stabia spetterebbero solo n°19 farmacie (63.330/3300=19,19)”.

Tuttavia, il ricorso trascura di confutare credibilmente la successiva motivazione testuale del Comune, ossia che “ tuttavia, nonostante il lieve calo della popolazione residente nel territorio comunale, permangono le esigenze che hanno portato ad individuare le nuove aree farmaceutiche e, poi, a redistribuirne i perimetri (come da D.G.C. 119/2019 e D.G.C. 15/2020) attuando una più adeguata e razionale distribuzione delle sedi farmaceutiche all’interno del territorio comunale ed assicurando una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico della popolazione residente in zone collinari e periferiche; Ravvisato difatti che, ad oggi, la “zona 18” non è servita da esercizi di zona ed è interessata da recenti completamenti urbanistici con anche trasferimenti di significativi uffici pubblici e a uso pubblico; la “zona 19”, ad oggi, è una zona densamente popolata e oggetto di programmazione di importanti trasformazioni urbanistiche, attualmente completamente priva di alcuna sede farmaceutica; e che la “zona 20” è una zona popolata ed edificata, seppur periferica, in cui il dato dei residenti al 31.12.2021 è pari a 7.578 (dato fornito dall’Ufficio Statistica Comunale circa la popolazione residente nelle strade individuate come facenti parte della “zona 20” nelle pregresse istruttorie condotte dagli Uffici Comunali sottese all’adozione delle D.G.C. n.119/2017 e D.G.C. 15/2020)”.

Il Comune ha fatto riferimento proprio alla sentenza n. 1700/2023, che ha ribadito che il procedimento di revisione biennale della pianta organica “ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell’amministrazione comunale riferita all’equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico”, sentenza che si inserisce nel consolidato filone

giurisprudenziale per cui “in caso di diminuzione della popolazione residente non vi è “un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un’attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale” (vd. Cons. St. sent. n. 7398/2020 che richiama: Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018 n. 7033; TAR Toscana, sez. II, 2 agosto 2013 n. 1426; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 26 luglio 2011 n. 1518; TAR Veneto, sez. III, 18 giugno 2008 n. 1800).”

In sostanza il Comune ha confermato che il lieve decremento demografico non incide sostanzialmente sulla decisione dell’Ente, dotato di ampia discrezionalità sul punto, *“tenuto conto, altresì: - dell’interesse generale ad una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico mediante il mantenimento delle sedi così come individuate nelle summenzionate deliberazioni di Giunta Comunale; - dell’importanza di garantire un’equa accessibilità al servizio farmaceutico a tutti i cittadini residenti nel Comune di Castellammare di Stabia; - che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nell’ubicazione della popolazione residente sul territorio comunale; - che appare ragionevole procedere ad una conferma della vigente pianta organica anche per il biennio 2022/2023, in quanto essa assicura una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico, consentendo facile accesso al servizio ai residenti di ambiti territoriali carenti di assistenza farmaceutica, migliorandone così gli standards”*.

17. Quanto sopra esposto consente di confutare la tesi della ricorrente (esposta nella prima parte del primo motivo di ricorso e ribadita nel primo motivo dei primi motivi aggiunti) in ordine alla pretesa violazione dell’art.2 l. 475/1968, nonché alla elusione della sentenza n. 1700/2023

resa *inter partes*, posto che non esiste alcun precetto che imponga un rapporto tassativo e inderogabile di una **farmacia** ogni 3300 abitanti.

Tale concetto è stato già oggetto della decisione 5543/2022 del Consiglio di Stato, che sul punto ha espressamente riformato la precedente decisione di primo grado di questa Sezione (che aveva accolto le prospettazioni delle Farmacie Lauro) affermando (par. 10.6.): i) che “ secondo la normativa sopra richiamata il numero delle farmacie di ogni Comune è strettamente proporzionale al numero degli abitanti, fatte salve le maggiori esigenze della popolazione fluttuante o residente in aree scarsamente abitate”; ii) “ la conseguente identificazione delle "zone" (strumento pianificatorio ben diverso dalle precedenti circoscrizioni territoriali riferite a ciascuna **farmacia**) postula, invece, una valutazione del Comune ampiamente discrezionale, riferita esclusivamente alla "equa" accessibilità di tutti gli abitanti (anche di aree scarsamente abitate) al servizio farmaceutico e quindi riferita esclusivamente alla tutela del diritto alla salute dei cittadini sancito dall'art. 32 della Costituzione mediante "un'equa distribuzione sul territorio" delle farmacie, farmacie che solo per tale superiore interesse pubblico possono essere sottratte alla normale dinamica concorrenziale sancita dal diritto nazionale ed euro unitario, che altrimenti imporrebbe l'integrale liberalizzazione del loro numero e della loro ubicazione.

Di conseguenza (par. 10.7.) “*l'istruttoria svolta dal Comune ai fini dell'adozione della delibera del 2019 e richiamata ai fini della successiva delibera del 2020, essendo stata espressamente riferita alla verifica delle esigenze di accesso di tutta la popolazione al servizio farmaceutico secondo le caratteristiche demografiche, urbanistiche, residenziali, di mobilità e di sviluppo delle attività economiche del proprio territorio, impedisce di valorizzare le censure che sono state svolte dalla ricorrente in primo grado e riproposte nel presente appello,*

ma che a giudizio del Collegio non riescono ad evidenziare profili di travisamento della realtà o difetti di ragionevolezza nell'apprezzamento del diritto alla salute degli utenti tali da consentire, a questo giudice, di impingere nell'ampia discrezionalità riconosciuta al Comune dalle citate previsioni di legge.”

17.1. La motivazione del Consiglio di Stato è ampiamente condivisibile, sicchè, senza voler arrivare a ritenere che le questioni (identiche) riproposte pervicacemente dalle Farmacie Lauro in questo ennesimo giudizio siano coperte da giudicato sostanziale, non può che ritenersi la legittimità del provvedimento impugnato in questa sede, sia sotto il profilo della sua sostanziale legittimità quale espressione della discrezionalità amministrativa sostenuta da adeguata motivazione, sia sotto quello della non elusione del giudicato di cui alla sentenza 1700/2023, che ben aveva chiarito che in capo al Comune vi fosse solo l'obbligo di operare la revisione biennale ma non certo quello di applicare un parametro normativo “non vincolante”.

Naturalmente la discrezionalità dell'Amministrazione avrebbe potuto essere censurata laddove mal esercitata o contraria alla legge, ma l'ampia motivazione fornita nel provvedimento impugnato, unitamente al richiamo dei precedenti giurisprudenziali resi inter partes anche su analoghe delibere precedentemente emanate (DGC 15/2020, ritenuto confermativa della n. 119/2019) rende inattaccabile, sotto questo profilo, l'operato del Comune.

17.2. A ciò si aggiunga che la questione della decisione del Comune sulle sedi farmaceutiche in relazione al dato del decremento demografico della popolazione è stata oggetto (in modo pressochè tombale) della decisione del Consiglio di Stato n. 6343 del 28.6.2023 sulla revocazione (proposta dall'odierna ricorrente) della citata sentenza di secondo grado n. 5543/2022.

Nel par. 7.6. detta decisione afferma, senza mezzi termini, che “ rimane ininfluenza di conseguenza l'ultima produzione di parte ricorrente, in data 7 giugno 2023, alla quale le controparti non si sono opposte, avente ad oggetto la delibera commissariale n. 81 del 7 aprile 2023 di Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale si vorrebbe dimostrare la veridicità del fatto storico del numero di abitanti residenti nella zona farmaceutica oggetto di lite.”

Questo in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'istruttoria sulla quale si basava la delibera n. 15 del 2020 (oggetto del contenzioso conclusosi nel 2022 con la sentenza n. 5543, poi oggetto di revocazione) la quale “aveva richiamato l'ampia istruttoria già esperita con la delibera del 2019”, affermando che “ dall'esame e dalle valutazioni demografiche, topografiche, urbanistiche e di decentramento effettuate con Delibera di Giunta nr. 119 del 17/7/2019, si era ritenuto di adottare una diversa perimetrazione delle sedi farmaceutiche secondo una più adeguata e razionale distribuzione delle stesse sul territorio, in base ai seguenti obiettivi . . .”).

La sentenza del 2023 si è spinta oltre, rigettando il secondo motivo di revocazione, che denunciava come falso (mentre la decisione impugnata lo avrebbe ritenuto vero) il dato che nella zona farmaceutica 20 vi sarebbero 7475 abitanti, mentre in realtà nella zona 20, come individuata nella delibera impugnata, in quanto totalmente allocata e ricompresa all'interno della zona farmaceutica n. 9 assegnata alla ricorrente Farmacie Lauro, vi erano solamente circa 910 abitanti (in altri punti degli atti di causa si parla di circa 4.000 abitanti).

Tale prospettazione, che la ricorrente ripropone sempre nel primo motivo di ricorso, è stata ritenuta inammissibile dal giudice della revocazione in quanto essa “ *non considera il particolare rapporto — per come*

ricostruito e ritenuto dalla qui avversata sentenza della Sezione n. 5543 del 2022 - intercorrente tra la delibera impugnata, la n. 15 del 2020, e la precedente delibera n. 119 del 2019, la cui istruttoria è stata "recuperata" e utilizzata dall'amministrazione. Questo profilo è stato invece molto chiaramente considerato e valutato nella sentenza di questa Sezione la quale, nel par. 10.3, si è così espressa: `Nel caso di specie, la precedente deliberazione comunale n. 119 del 2019 aveva già adempiuto ad entrambe le predette incombenze, in relazione ad un dato demografico ISTAT rimasto pressoché invariato da allora e sulla base di un'ampia istruttoria svolta dal Comune, la cui idoneità non è mai stata messa in dubbio dalla ricorrente di primo grado mediante una tempestiva impugnazione della predetta delibera, che viene pedissequamente richiamata dal Comune ai fini della successiva delibera del 2020, oggetto del presente giudizio`.

La sentenza di revocazione ha quindi considerato sostanzialmente inoppugnabile l'istruttoria del 2019, sulla cui base sono state emesse le delibere 119/2019 e 15/2020, e che poi è molto simile a quella operata nel 2023, posta alla base del provvedimento oggetto del presente giudizio.

Il meccanismo confermativo delle delibere 119 e 15 è molto simile se non identico a quello della delibera 81/2023, e vale quanto stabilito nella sentenza di revocazione, laddove si afferma che *“la sentenza di questa Sezione (n.d.r. 5543/2022) non ha affatto assunto come un dato vero quello dei 7475 abitanti della zona 20 (in luogo del dato "vero" di 4.000 o di 910 abitanti), ma più semplicemente ha ritenuto motivatamente che quel dato, non impugnato nel 2019, non potesse più essere ridiscusso in sede di impugnativa della delibera, in tale parte confermativa, del 2020. Il predetto dato, dunque, lungi dal fondare un ipotetico errore fattuale della sentenza revocanda, risulta del tutto irrilevante, perché non ha*

concorso in alcun modo alla formazione della decisione contestata, che ne ha escluso motivatamente (nei termini suindicati) la rilevanza.”

Ed ancora, al par. 7.5. il Consiglio di Stato afferma che “ sotto un diverso profilo l'errore revocatorio in questione si appalesa inammissibile per difetto del requisito della decisività. La sentenza della Sezione n. 5543 del 2022 non reca infatti alcuno specifico riferimento al dato degli abitanti. In ogni caso il riconoscimento dell'eventuale errore sul numero di residenti della sede farmaceutica n. 20 non avrebbe comunque avuto alcuna influenza ai fini della decisione, atteso che, secondo quanto affermato nella sentenza, la scelta di delocalizzare la sede n. 20 non è dipesa dal numero di persone ivi residenti, ma dalla necessità di garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico anche in zone periferiche, come la località Privati (l'istruttoria svolta dal Comune "è stata espressamente riferita alla verifica delle esigenze di accesso di tutta la popolazione al servizio farmaceutico", poiché "secondo la normativa sopra richiamata il numero delle farmacie di ogni Comune è strettamente proporzionale al numero degli abitanti" mentre "la conseguente identificazione delle "zone" (...) postula, invece, una valutazione del Comune ampiamente discrezionale, riferita esclusivamente alla "equa" accessibilità di tutti gli abitanti (anche di aree scarsamente abitate) al servizio farmaceutico" (cfr. par. 10.6 della sentenza).”

17.3. Quanto sopra esposto si attaglia perfettamente anche alla revisione operata con la relazione istruttoria prodromica alla DGC 81/2023, la quale conclude proponendo “ - in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. n. 1700/2023, di deliberare con i poteri della Giunta Comunale in merito alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie, per il biennio 2022/23, confermando la pianta organica delle farmacie di cui alla D.G.C. 15/2020 del 31 gennaio 2020, per le motivazioni suesposte e

in considerazione del fatto che tale pronuncia costituisce espressione di discrezionalità amministrativa come si evince dal dettato dell'art. 11, co. 1 della L. n. 27/2012.

17.4. Per le suesposte ragioni, il primo motivo di ricorso va respinto, così come va respinto anche il terzo, che, per l'appunto, contesta il dato istruttorio sulla cui base è stata mantenuta la sede n. 20.

18. Con un secondo motivo di ricorso controparte ripropone una censura già sollevata nei precedenti giudizi, conclusisi con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato 6343/2023 emessa a valle del ricorso per revocazione proposto da parte ricorrente, relativa alla omissione da parte del Comune dell'obbligo di preventiva consultazione della l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, in quanto collidente (a suo dire) con la tassativa e vincolante prescrizione di cui all'art. 2 della legge 02/04/1968 n. 475, come modificato dal comma 1 dell'art. 11 del D.L. n.1/2012.

18.1. Il motivo è inammissibile per essere la questione ormai coperta da giudicato.

Anche su questo specifico punto il Consiglio di Stato, con la sentenza 5543/2022, par. 10.8, ha riformato la decisione di primo grado sul quinto motivo di ricorso, rilevando che *“ la disciplina di legge sopra citata prevede che il Comune eserciti la descritta ampia discrezionalità nella individuazione delle "zone nelle quali collocare le nuove farmacie" (ferma restando, quindi, la presupposta individuazione delle nuove farmacie) "sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio". E' nota la differenziazione degli atti consultivi fra pareri vincolanti, pareri obbligatori ma non vincolanti e pareri meramente facoltativi, e la scelta del legislatore di prevedere espressamente che l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti siano solo "sentiti" colloca l'attività consultiva indicata al*

confine fra i due ultimi istituti citati, imponendo al Comune di sottoporre la zonizzazione proposta all'azienda sanitaria e all'Ordine provinciale dei farmacisti (prescrizione, questa, puntualmente adempiuta dal Comune) e di "sentirli" qualora questi ritengano di fornire un proprio parere non vincolante, evenienza, questa, che invece non si è verificata nella fattispecie in esame, risultando pertanto evidente il pieno rispetto della previsione normativa invocata."

La questione non risulta neppure essere stata oggetto del giudizio di revocazione, e non avrebbe quindi dovuto essere riproposta.

19. In ragione del rigetto del ricorso principale, i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili in quanto non recanti autonome prospettazioni e tenuto conto della consequenzialità dei provvedimenti regionali impugnati, posto che si tratta di atti emessi una volta che il Comune abbia provveduto, come per legge, alla revisione della pianta delle farmacie.

20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre sono irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.

Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

Condanna Farmacie Lauro s.n.c. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Castellammare di Stabia e della Regione Campania, che liquida in euro 2000,00 cadauno oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO